



**Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
MI - CO - LC - LO - MB - SO**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80118210154

Prot.n. 700/2018/DC/cg

Milano, 25 luglio 2018

Spett. le ASST

Alla Direzione Generale
Alla Direzione Sanitaria
Alla Direzione Strategica
All'Ufficio Risorse umane
AI SITRA

Ai Coordinatori dei Reparti e dei servizi sanitari

Oggetto: applicazione della Legge n.240/2010 art.17 comma 2

Spett.le Direzione,

ci preme comunicare che i professionisti sanitari dell'area Tecnica Diagnostica, Riabilitativa e della Prevenzione, rappresentati da questo Ordine e in elenco di seguito:

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
Assistenti Sanitari;
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Tecnico audiometrista;
Tecnico audioprotesista;
Tecnico ortopedico;
Dietista;
Tecnico di neurofisiopatologia;
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
Igienista dentale;
Fisioterapista;
Logopedista;
Podologo;
Ortottista e assistente di oftalmologia;
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Terapista occupazionale;



**Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
MI - CO - LC - LO - MB - SO**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80118210154

Educatore professionale;
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

in base all'art. 17 comma 2 della Legge 240 del 2010 (Riforma Gelmini), compete la qualifica accademica di “*dottore*”.

In considerazione di ciò si fa richiesta formale che ad essi venga applicata l'attribuzione del titolo in tutti i documenti interaziendali.

Distinti Saluti

Il Presidente
Diego Catania

